



# COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 27/11/2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 21:22 nel Palazzo Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale per la trattazione del seguente oggetto:

<b>OGGETTO:</b>	<b>TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2026</b>
-----------------	---

Risultano:

N.	Componente	Qualifica	Presente
1	FASANO MARINELLA	Sindaco	P
2	NERVO PIERCARLO	Vice Sindaco	P
3	DE STEFANO BARBARA	Assessore	P
4	GAGLIOTTI DANIELE	Assessore	P
5	MAINERI EUGENIO	Assessore	P

Assiste il Segretario **Armando D'Avanzo**;

Il Sindaco **Marinella Fasano** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2026

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997, il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione;

**VISTO**, altresì, l'art 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che al Bilancio di previsione siano allegati “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito per l'esercizio finanziario 2026;

**RICHIAMATO** l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*”;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

**RICHIAMATO** l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario dell'esercizio di riferimento e prevede, altresì, che detto termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**PREMESSO** che:

- l'art. 4, comma 7, del D. L. 24.04.2017, n. 50, convertito con L. 21.06.2017, n. 95, dispone che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, e possono istituire o rimodulare la suddetta imposta in deroga al blocco dei tributi locali, disposto dall'art. 1, comma 26, della L. 28.12.2015, n. 208, ed in deroga alle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 01/04/2025, il Comune di Ceriale ha

aderito al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria;

**VISTI:**

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a mente del quale “*I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...*”;
- l'art. 4, comma 7 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 il quale prevede che “*A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi;*
- l'art. 1, comma 365 della Legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015, n. 208), di modifica dell'art. 32, comma 1, D.L. n. 133/2014, che ha reso permanente l'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (marina resort), alle strutture ricettive all'aria aperta;

**VISTA** la Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 1, recante il “*Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi*”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 14 febbraio 2024, la quale ha, tra l'altro, abrogato la Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, recante il “*Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche*”;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 27/11/2025 con la quale è stata formalizzata l'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Ceriale e contestualmente approvato il Regolamento di applicazione;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 5, commi 2 e 3, del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che “*2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale, sentite le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. 3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.*”;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 6, comma 3, del Regolamento, il quale stabilisce che “*La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese.*”;

**SENTITE** le associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative;

**RITENUTO** conseguentemente opportuno approvare una diversa misura tariffaria della imposta, per persona e per pernottamento, graduata in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, come da Prospetto accluso sotto la **lettera A)** al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'art. 13, commi 15 e 15-quater, del D.L. n. 201/2011, che, in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: “*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360. [...] 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,*  
*dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”;*”;

**DATO ATTO** che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

**ACQUISITI** in ordine alla proposta in esame, i pareri previsti dall'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267/2000;

**VISTI:**

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**CON VOTI** unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge,

**DELIBERA**

1. **di APPROVARE** a far data dall'anno 2026, e per i mesi da aprile a ottobre, le tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, graduata in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, come da Prospetto accluso sotto la **lettera A)** al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **di AZZERARE**, pertanto, ai sensi all'art.6, comma 3, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno le tariffe per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre;

3. **di DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto sia dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (G.U. - Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
4. **di DARE ATTO**, altresì, che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...”*.
5. **di DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
6. **di TRASMETTERE**, in elenco, l'adozione della presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
7. **di DICHIARARE**, con successiva, unanime favorevole votazione, resa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di rispettare le scadenze per l'approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
Armando D'Avanzo

Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SINDACO  
Marinella Fasano

Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)